



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da [REDACTED]
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Marco Passantino, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
lette le integrazioni compiute in ottemperanza ai provvedimenti del 7 novembre 2020 e del 14 dicembre 2020;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);
rilevato che la ricorrente percepisce un reddito netto mensile di lavoro dipendente e di pensione (di reversibilità) di circa euro 1.547, giusta ultima dichiarazione dei redditi (all. lett. g ric.);
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti previdenziali e debiti relativi a rapporti bancari (all. lett. b ric.);
rilevato che la ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.120 (p. 5 integrazione del 7 dicembre 2020), superiore all'entità delle risorse non pignorabili (circa euro 1.083);
ritenuto che la pretesa della ricorrente non possa trovare accoglimento, tenuto conto che anche solo la spesa per vitto di euro 285,00 mensili appare eccessiva in quanto destinata ad una sola persona, non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compreso il tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento; non è giustificata inoltre la voce di spesa "altro", anche solo perché non definita; non sono documentate le spese per vacanze;
ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.083 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] c.f. [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], e residente in [REDACTED], via [REDACTED], n. [REDACTED], per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Marco Passantino, con studio in Brescia, via A. Diaz n. 30/5, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda della debitrice ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se la debitrice vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che la debitrice guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi alla ricorrente e al liquidatore.

Brescia, li 28 dicembre 2020

Il giudice
Andrea Giovanni Melani